

Ordinanza N.	81
Data di registrazione	11/12/2020



# COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

*Il Sindaco*

## **OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DI PETARDI, "BOTTI" E ARTIFICI PIROTECNICI**

**Premesso** che, ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone che utilizzano petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere durante il periodo delle festività natalizie;

**Che** esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**Che** l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;

**Che**, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

**Dato atto** che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

**Visto** il D.Lgs. n. 58/2010 che recepisce la direttiva 2007/23/CE sul nuovo sistema di classificazione acquisto e vendita dei prodotti pirotecnici "ex declassificati";

**Visto** il Decreto emanato dal Ministero dell'Interno in data 9 agosto 2011, attuativo dell'art. 18 del D.Lgs. 58/2010 che ha definito le necessarie corrispondenze tra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici secondo la normativa europea e le categorie previste dall'art. 82 del regolamento di esecuzione del TULPS e dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 1973;

**Rilevato** che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, previste dall'art. 7 della L. 241/90, non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

**Ritenuto** opportuno procedere in merito;

**Visti** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**Vista** la legge 689/81 e s.m.i.;

**Vista** la legislazione vigente in materia;

## **O R D I N A**

**Che è tassativamente vietato** a chiunque far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, in occasione dei rituali festeggiamenti delle prossime festività natalizie, nei giorni dal 21 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021, in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, all’interno di scuole, condomini, ospedali, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitino o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti “ ex declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi;

**Che** il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

**La Violazione** alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da €. 25,00 a €. 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica in generale, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nonché affissa su tutto il territorio comunale.

Copia della presente è trasmessa a:

- Albo Pretorio Sede;
- Comando di Polizia Municipale Sede;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Taurianova;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova;
- Al Responsabile Settore 4 Sede;

**Il Vice Sindaco**

ANTONINO CARIDI / ArubaPEC S.p.A.